

L.R. n. 37 del 31 dicembre 2015 ⁽¹⁾.- Artt. 4 e 6

Modifica alla *legge regionale 19 ottobre 2009, n. 35 e s.m.i. (procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica)* ^{(2) (3)}.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 31 dicembre 2015, n. 96.

(2) Per la sostituzione del presente titolo, a decorrere dal 2 dicembre 2018, e la relativa applicabilità, vedi il combinato disposto degli artt. 1, comma 1, 12, comma 1, e 14, comma 1, L.R. 2 ottobre 2018, n. 37.

(3) In attuazione di quanto previsto dalla presente legge, vedi il *Reg. reg. 29 novembre 2016, n. 15* e il *Reg. reg. 10 agosto 2017, n. 15*.

Art. 4 *Denuncia dei lavori e trasmissione del progetto* ⁽⁸⁾.

1. La denuncia dei lavori e la trasmissione del progetto devono avvenire secondo le modalità indicate dal relativo regolamento regionale di attuazione della presente legge.

2. Ogni modificazione strutturale, planimetrica od architettonica che si debba introdurre e che sia afferente alle vigenti norme sismiche, deve essere oggetto di variante progettuale da denunciarsi con le modalità e le tipologie contenute nel regolamento regionale di attuazione della presente legge, con espresso riferimento al progetto principale ⁽⁹⁾.

3. Il Servizio tecnico regionale, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 1, acquisisce al protocollo, in modo automatico, la denuncia e gli atti progettuali. Effettuate le verifiche, secondo le modalità indicate nel regolamento regionale, restituisce, in via telematica, il progetto vidimato digitalmente, con l'esito dell'istruttoria ⁽¹⁰⁾.

4. Il progettista strutturale è tenuto a trasmettere allo Sportello unico per l'edilizia, qualora già istituito, o, comunque, all'amministrazione comunale, copia digitale dell'istanza, di tutti gli allegati progettuali vidimati e dell'attestato di esito dell'istruttoria. La copia può essere consegnata su supporto digitale (ad es. cd/rom, dvd/rom), ovvero inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) ai comuni che provvederanno ad archiviare nelle forme di legge.

5. L'autorizzazione rilasciata dal Servizio tecnico regionale, di cui al comma 3, costituisce l'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 18 della L. 64/1974 e all'articolo 94 del D.P.R. 380/2001, fermo restando l'obbligo dell'ottenimento del

titolo abilitativo per la realizzazione dell'intervento previsto dalle vigenti norme urbanistiche ⁽¹⁰⁾.

6. Il direttore dei lavori, prima del loro inizio, è tenuto a indicarne la data nella comunicazione, da trasmettere con apposita istanza telematica, al Servizio tecnico regionale. L'istanza di inizio lavori deve riportare anche la data e il numero del permesso di costruire o del titolo abilitante rilasciato dal Comune in cui ricade l'opera da realizzare ⁽¹¹⁾.

7. Copia cartacea del provvedimento autorizzativo, su cui è apposto il timbro digitale che consente di risalire agli elaborati progettuali originali depositati presso il Servizio tecnico regionale, deve essere custodito in cantiere per le verifiche di legge ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 66 del *D.P.R. 380/2001* ⁽¹⁰⁾.

8. L'autorizzazione ad eseguire l'opera decade, se ancora non avviata, a seguito dell'entrata in vigore di contrastanti norme di legge o decreti ministeriali di carattere tecnico, salvo quanto espressamente previsto per il regime transitorio dalle norme stesse.

(8) Per l'inserimento del comma 2-bis nel presente articolo, a decorrere dal 2 dicembre 2018, e la relativa applicabilità, vedi il combinato disposto degli artt. 5, comma 1, lettera b), 12, comma 1, e 14, comma 1, L.R. 2 ottobre 2018, n. 37.

(9) Per la modifica del presente comma, a decorrere dal 2 dicembre 2018, e la relativa applicabilità, vedi il combinato disposto degli artt. 5, comma 1, lettera a), 12, comma 1, e 14, comma 1, L.R. 2 ottobre 2018, n. 37.

(10) Per la modifica del presente comma, a decorrere dal 2 dicembre 2018, e la relativa applicabilità, vedi il combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera b), 12, comma 1, e 14, comma 1, L.R. 2 ottobre 2018, n. 37.

(11) Per la modifica del presente comma, a decorrere dal 2 dicembre 2018, e la relativa applicabilità, vedi il combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera b), 5, comma 1, lettera c), 12, comma 1, e 14, comma 1, L.R. 2 ottobre 2018, n. 37.

Art. 6 *Verifiche* ⁽¹⁴⁾.

1. Il Servizio tecnico regionale effettua verifiche sulle opere denunciate, su quelle in corso d'opera e sulle opere ultimate, per accertare la conformità al progetto autorizzato e alle norme tecniche, con specifico riferimento alla *L.*

64/1974, alla parte II, capo IV, sezione I del *D.P.R. 380/2001* e dei relativi decreti ministeriali applicativi ⁽¹⁵⁾.

2. Le verifiche sono eseguite secondo quanto specificato dal regolamento regionale, anche con il supporto della piattaforma di cui all'articolo 1. L'utilizzo di tale procedura garantisce l'uniformità dei dati che i progettisti trasmettono al Servizio tecnico regionale e, di conseguenza, l'uniformità della valutazione. I dati trasferiti dai progettisti mediante la piattaforma consentono, inoltre, ai fini della verifica, elaborazioni indipendenti, secondo quanto stabilito dal paragrafo 10.1 delle NTC08 da parte di soggetti diversi dal redattore del progetto. La piattaforma esegue tali elaborazioni in modo automatico a garanzia della univocità del procedimento ⁽¹⁶⁾.

3. Il Servizio tecnico regionale esegue, per tutte le opere, verifiche preliminari di conformità dei progetti alle norme tecniche. Le verifiche vengono condotte in modo automatico attraverso i dati inseriti nel sistema informatico con la procedura definita dal regolamento regionale. Esse sono propedeutiche per la verifica sostanziale che il Servizio tecnico regionale provvede ad effettuare istruendo, nel merito, gli atti progettuali ⁽¹⁷⁾.

4. L'atto autorizzativo è rilasciato all'esito della verifica preliminare di conformità e della verifica sostanziale, così come disciplinato specificatamente dal regolamento regionale ⁽¹⁸⁾.

(14) Per l'inserimento dei commi 3-bis, 3-ter, e 3-quater nel presente articolo, a decorrere dal 2 dicembre 2018, e la relativa applicabilità, vedi il combinato disposto degli *artt. 7, comma 1, lettera b), 12, comma 1, e 14, comma 1, L.R. 2 ottobre 2018, n. 37*.

(15) Per la modifica del presente comma, a decorrere dal 2 dicembre 2018, e la relativa applicabilità, vedi il combinato disposto degli *artt. 2, comma 1, lettera c), 12, comma 1, e 14, comma 1, L.R. 2 ottobre 2018, n. 37*.

(16) Per la modifica del presente comma, a decorrere dal 2 dicembre 2018, e la relativa applicabilità, vedi il combinato disposto degli *artt. 7, comma 1, lettera a), 12, comma 1, e 14, comma 1, L.R. 2 ottobre 2018, n. 37*.

(17) Per la sostituzione del presente comma, a decorrere dal 2 dicembre 2018, e la relativa applicabilità, vedi il combinato disposto degli *artt. 7, comma 1, lettera b), 12, comma 1, e 14, comma 1, L.R. 2 ottobre 2018, n. 37*.

(18) Per la sostituzione del presente comma, a decorrere dal 2 dicembre 2018, e la relativa applicabilità, vedi il combinato disposto degli *artt. 7, comma 1, lettera c), 12, comma 1, e 14, comma 1, L.R. 2 ottobre 2018, n. 37*.